CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/84/CR08/CR

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Premesso ***che l'attività della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome si è sempre ispirata ai principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti;***

Constatata ***la volontà di consolidare il patto tra le Regioni e le Province autonome teso a perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità;***

Confermato ***l'impegno a realizzare gli indirizzi espressi dalla Conferenza;***

Considerato ***che il funzionamento della Conferenza - sino ad ora assicurato da determinazioni di volta in volta assunte e dalla prassi – richiede ormai un quadro di regole volte a dare maggiore efficacia, certezza e funzionalità allo svolgimento dei lavori;***

Deliberano ***di adottare ai fini organizzativi interni il seguente***

REGOLAMENTO

Articolo 1

(Finalità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)

1. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di seguito denominata Conferenza, ha la finalità di:

a) definire, promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni, elaborare documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie;
b) predisporre pareri e basi di intesa e di accordo in osservanza della legislazione vigente;
c) favorire il raccordo con le autonomie locali a livello nazionale e con le parti sociali, economiche e produttive.

2. La Conferenza in particolare valorizza e garantisce il ruolo istituzionale delle Regioni e delle Province autonome alla luce del quadro costituzionale e promuove forme di coordinamento tra esse.

Articolo 2

(Articolazioni della Conferenza)

1. Costituiscono articolazioni della Conferenza:
   a) l'Assemblea;
   b) il Presidente;
   c) il Vicepresidente;
   d) Ufficio di Presidenza;
   e) le Commissioni

Articolo 3

(Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Ciascun Presidente può essere accompagnato o farsi rappresentare nelle sedute da un componente della Giunta, il quale dichiara a verbale di essere stato delegato dal Presidente stesso.
2. I lavori sono di norma organizzati secondo il metodo della programmazione, anche in relazione alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata.
3. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
   a) elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza;
   b) indicazione delle Regioni o Province autonome i cui Assessori assumono le funzioni di Coordinatore e Coordinatore vicario delle Commissioni di cui al successivo articolo 7; sostituzione degli stessi in caso di verificate inadempienze;
   c) approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza e relative modifiche;
   d) designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome;
   e) esame di ogni oggetto di interesse regionale;
   f) approvazione di un documento programmatico annuale con indicazione delle priorità;

g) indicazione per la nomina degli organi statutari delle associazioni interregionali, esame preventivo degli statuti e della programmazione delle attività anche con riferimento ai bilanci;
h) istituzione di specifici gruppi di lavoro politici ristretti per le tematiche che rivestono carattere di natura trasversale rispetto alle materie affidate alle Commissioni di cui all'art. 7.

Articolo 4
(Funzionamento dell'Assemblea)

1. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente. Di norma, esse si svolgono a Roma con cadenza mensile e comunque in occasione degli incontri con il Governo; si tengono, altresì, quando ne facciano richiesta almeno tre Presidenti di Regioni o Province Autonome. E' ammessa la modalità di partecipazione in videoconferenza, qualora non sia possibile assicurare la presenza.
2. Di norma, due volte all'anno viene convocata una sessione dedicata alla trattazione degli affari comunitari, europei e internazionali.
3. L'ordine del giorno delle riunioni, formulato dal Presidente, viene inviato di norma sette giorni prima della seduta. Sono, comunque, inseriti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti da un Presidente di Regione o Provincia Autonoma.
4. Ai membri dell'Assemblea è comunicato l'esito dell'istruttoria svolta dalle Commissioni.
5. La riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le sedute per l'elezione del Presidente, del Vicepresidente

e dell'Ufficio di Presidenza nonché quelle relative all'approvazione o modifica del Regolamento e agli atti relativi alle modifiche del D.lgs 281/1997 sono valide con la presenza di almeno diciannove (19) Regioni o Province autonome.

6. Il numero legale è verificato ad inizio di seduta; nel corso della medesima è presunto, salvo che uno o più Presidenti o delegati non ne richiedano espressamente la verifica. La verifica effettuata in corso di seduta non produce effetti retroattivi.
7. Le determinazioni relative agli argomenti trattati dalle Commissioni sono adottate previo dibattito solo nel caso in cui lo richieda motivatamente un Presidente o un suo delegato.
8. Le determinazioni concernenti il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza, le modifiche alle procedure per le nomine e le designazioni, gli accordi e le intese fra le Regioni e con il Governo, nonché i documenti e gli ordini del giorno non direttamente connessi alle funzioni istituzionali sono validi con il voto favorevole di tutti i presenti.
9. Nei pareri da esprimere nei confronti di organi costituzionali, la Conferenza può rappresentare una posizione diversificata.
10. Le determinazioni esprimono comunque la posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
11. Nei casi rimanenti, le determinazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute dell'Assemblea con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto, che vengono comunicate ai presenti.

13. Alle riunioni dell’Assemblea possono assistere due dirigenti o funzionari per ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Articolo 5

(Il Presidente e il Vicepresidente)

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti in prima o in seconda votazione all'unanimità dei presenti, con voto palese e votazione separata. Dalla terza votazione viene eletto Presidente, con voto segreto e limitato ad una preferenza, il componente che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Viene eletto Vicepresidente il componente che abbia raggiunto, nella stessa votazione, la maggioranza relativa dei voti degli aventi diritto.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti per cinque anni e durano in carica sino alla seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Presidente. Fino a quando non si raggiunga la maggioranza prescritta per l'elezione del Presidente, svolge le funzioni di Presidente il componente della Conferenza più anziano di età.
3. Il mandato di Presidente e Vicepresidente è personale e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia Autonoma.
4. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
   a) convoca e presiede l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e individua gli argomenti da esaminare in seduta riservata, anche su richiesta di un singolo componente;

b) rappresenta la Conferenza sulla base delle posizioni deliberate dall'Assemblea;
c) adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea e per il buon funzionamento della Conferenza;
d) nel caso assegni alle Commissioni argomenti da trattare, tenendo conto della competenza prevalente, indica il termine per l'espressione del parere, scaduto il quale l'argomento può essere inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea;
e) garantisce il rispetto del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso.

Art.6

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea.
2. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'istruttoria degli argomenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea.
3. Partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza il Segretario Generale della Conferenza.

Art.7

(Commissioni)

1. Al fine di assicurare efficienza all'attività della Conferenza e di accelerare e semplificare l'esame delle questioni, sono istituite le seguenti Commissioni, individuate in base a gruppi di materie omogenee di competenza delle Regioni e Province Autonome:

a) Commissione affari istituzionali e generali[1];

b) Commissione affari finanziari[2];

c) Commissione affari europei e internazionali[3];

d) Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio[4];

e) Commissione ambiente, energia e sostenibilità[5];

f) Commissione cultura[6];

---

[1] Comprende le materie: Affari e riforme istituzionali, sistema delle Autonomie locali, politiche per la montagna, regioni ad autonomia speciale, organizzazione degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, politiche del personale e contratti, previdenza complementare ed integrativa, cerimoniale, polizia locale e politiche integrate per la sicurezza, ordinamento della comunicazione, sistemi di comunicazione e mass media, diritto alla privacy e trasparenza, semplificazione.

[2] Comprende le materie: Affari finanziari e riforma della finanza regionale, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, casse di risparmio e rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito agrario e a carattere regionale, programmazione e controllo di gestione, statistica.

[3] Comprende le materie: Affari europei e internazionali, rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, fondi europei, fondo sviluppo e coesione, aiuti di stato, regioni marittime e del Mediterraneo, cooperazione con i paesi in via di sviluppo, promozione all'estero, Italiani all'estero.

[4] Comprende le materie: Lavori pubblici, contratti pubblici, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, reti regionali di trasporto e navigazione, trasporto pubblico locale, viabilità, parcheggi e piste ciclabili, edilizia e urbanistica, edilizia residenziale pubblica., Zone logistiche speciali (ZLS), tutela del paesaggio, cartografia, demanio marittimo, lacuale e fluviale.

[5] Comprende le materie: Valorizzazione dei beni ambientali, parchi e riserve naturali, inquinamento, smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, acquedotti, acque minerali e termali, difesa del suolo, produzione e distribuzione di energia in ambito regionale, produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia.

g) Commissione sport[7];

h) Commissione salute[8];

i) Commissione politiche sociali[9];

j) Commissione istruzione, università e ricerca[10];

k) Commissione lavoro e formazione professionale[11];

l) Commissione politiche agricole[12];

m) Commissione per lo sviluppo economico[13];

n) Commissione protezione civile;

o) Commissione per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione[14];

p) Commissione immigrazione;

q) Commissione politiche per il turismo;

---

[6] Comprende le materie: Valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali, spettacolo, cinema e audiovisivo, musei e biblioteche regionali, patrimonio culturale storico e artistico.

[7] Comprende le materie: Ordinamento sportivo, promozione ed organizzazione delle attività sportive, impiantistica, eventi sportivi internazionali.

[8] Comprende le materie: Tutela della salute, organizzazione e assistenza sanitaria, personale sanitario, sicurezza negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria.

[9] Comprende le materie: Servizi sociali, politiche per l'infanzia, per i giovani, per la famiglia, per gli anziani e per le non autosufficienze, pari opportunità, Terzo Settore, Servizio civile, Politiche di genere.

[10] Comprende le materie: istruzione e formazione professionale, politiche del lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, università e ricerca scientifica, professioni.

[11] Comprende le materie: Politiche del lavoro, formazione professionale, professioni, tutela e sicurezza del lavoro.

[12] Comprende le materie: Agricoltura, alimentazione, caccia, pesca e acquacoltura, foreste, Fondi europei per l'agricoltura e la pesca.

[13] Comprende le materie: Industria, commercio, sistema fieristico, mercati, internazionalizzazione delle imprese, attrazione investimenti esteri, artigianato, sostegno all'innovazione per i settori produttivi (ricerca applicata alle nuove tecnologie), liberalizzazioni, semplificazione per le imprese, Zone Economiche Speciali (ZES), EXPO internazionali.

[14] Comprende le materie: Agenda Digitale, Transizione Digitale delle PA, imprese e terzo settore, Infrastrutture TLC (Banda Ultra Larga, 5G, WiFi), Reti di sensori IOT, Smart City/Community, Competenze Digitali, Servizi on line e Dati, mercato digitale.

2. Nell'ambito della Commissione Affari istituzionali è individuato uno specifico settore per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome.
3. Ogni Commissione è formata dai componenti delle Giunte delle Regioni e Province Autonome designati dai Presidenti, uno dei quali con funzioni di Coordinatore e uno con funzioni di Coordinatore vicario. Il Coordinatore convoca, organizza e presiede le riunioni della Commissione. E' ammessa la delega di specifiche materie omogenee al Coordinatore Vicario. La Conferenza può prevedere anche Vice-coordinatori.
4. La responsabilità del coordinamento di ciascuna materia omogenea è affidata al Coordinatore o al Vicario in caso di delega, che risponde all'Assemblea del funzionamento della rispettiva Commissione.
5. Il Coordinatore e il Coordinatore vicario vengono rinnovati in concomitanza con le elezioni della maggioranza delle Regioni.
6. Le Commissioni espletano i seguenti compiti:
   a) assumono determinazioni sugli argomenti di competenza della Commissione messi all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea, e su ogni altro argomento loro assegnato dal Presidente della Conferenza;
   b) formulano proposte all'Assemblea attinenti a materie di rispettiva competenza;
   c) formulano, le proposte di designazione negli organismi a composizione mista di competenza della Commissione.
7. Le Commissioni si riuniscono, almeno una volta al mese, su convocazione dei Coordinatori o, in caso di loro impedimento o di

specifica delega, dei Coordinatori vicari, che fissano l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione va effettuata di norma sei giorni prima della riunione.

8. Per la validità delle sedute della Commissione, è necessaria la presenza di tre Regioni o Province autonome.
9. Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute delle Commissioni con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto che vengono comunicate ai presenti.
10. Le determinazioni esprimono comunque la specifica posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome. Le determinazioni danno conto altresì di eventuali posizioni difformi delle singole Regioni.
11. E' ammesso l'uso del collegamento in videoconferenza.
12. Le Commissioni si avvalgono dell'assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e Province Autonome e della Segreteria della Conferenza stessa.
13. I soggetti di cui al comma precedente possono partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto. Hanno facoltà di parola se interpellati dagli Assessori presenti.

Articolo 8
(Commissioni speciali)

1. L'Assemblea può istituire, anche nell'ambito delle materie previste al comma 1 dell'art. 7, Commissioni speciali a termine per la trattazione e l'approfondimento in settori di particolare rilevanza istituzionale.

2. Per la composizione e il Coordinamento delle Commissioni speciali, si applica la disciplina prevista dal presente regolamento per le Commissioni ordinarie.

Articolo 8 bis

(Comitato di Settore Regioni-Sanità)

1. Nell'ambito della Conferenza opera il Comitato di Settore Regioni-Sanità, istituito, ai sensi dell'art.41 del Dlgs 165/2001. Esso è composto da sette rappresentanti delle Regioni e Province autonome designati tra i componenti delle Giunte regionali.
2. Con apposito regolamento approvato dalla Conferenza sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato.
3. Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte dalla segreteria della Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

Articolo 9

(Disposizioni attuative)

Disposizioni attuative del presente regolamento, da approvare con maggioranza di cui all'art. 4, comma 8, disciplinano i compiti e le funzioni della struttura di supporto della Conferenza.

Articolo 9 bis

(Disposizioni transitorie)

Nelle more della revisione dell'art. 14 del d.l. 138/2011, esclusivamente per le Regioni a Statuto ordinario con popolazione inferiore a 2.000.000 di

abitanti o per le Regioni a Statuto speciale per le quali è prevista l'elezione del Presidente da parte del Consiglio regionale e che hanno un numero di componenti della Giunta inferiore a dieci, i Presidenti possono designare a partecipare ai lavori delle sole sedute delle Commissioni fino ad un massimo di due Consiglieri regionali delegati.

Roma, 9 giugno 2005*

* Come modificato ed integrato nella seduta del 6 maggio 2021

** Come ulteriormente modificato ed integrato nella seduta del 27 giugno 2024